

COMUNICAZIONE
di
INSTALLAZIONE LUMINARIE

Articolo 110 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635

“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”
(come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222)

La presente comunicazione deve essere inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P. – del Comune di Vinovo, tramite il portale: <https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go>

[Solo in caso di problematiche tecniche essa potrà essere presentata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it o, eccezionalmente, direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Vinovo, negli orari di apertura al pubblico: in tal caso dovrà essere presentata in duplice copia, di cui una dovrà essere conservata dal soggetto interessato, dopo avervi fatto apporre il timbro di ricezione da parte del Comune.]

Il sottoscritto			
nato a	Prov.	il	
residente in	Prov.	Via	n.
Codice fiscale			
☐ IN QUALITÀ DI: ☐ Titolare dell'omonima impresa individuale ☐ Legale rappresentante ☐ Presidente ☐ Altro (specificare)..... del/della ☐ Associazione ☐ Società ☐ Ente ☐ Partito ☐ Impresa individuale			
Denominazione:			
con sede legale nel Comune di:CAP.....Prov.			
in (via – corso – piazza – ecc.): n.			
Con attività di			
Codice fiscale		Partita IVA	
Recapito telefonico (dato obbligatorio)			
Fax		E-mail	
P.E.C. - Posta elettronica certificata (dato obbligatorio)			

**Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi:**

A**COMUNICA**

*ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110-comma 1 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i.
 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza"*

che intende installare un impianto provvisorio elettrico per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione dell'evento.....

L'impianto sarà messo in funzione dal giorno

al giorno

con accensione dalle ore alle ore

nelle seguenti vie e piazze di Vinovo:

.....

.....

.....

.....

B**DICHIARA**

**ai sensi degli articoli 46 e/o 47 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
 (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)**

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- ✓ gli elementi che costituiscono le luminarie sono elementi decorativi ispirati all'evento per il quale sono posizionate e sono privi di qualsiasi riferimento pubblicitario
- ✓ le installazioni avverranno in modo tale che sia garantita l'incolumità di persone e animali e la sicurezza della cose
- ✓ il materiale impiegato, le caratteristiche dell'impianto e le modalità di installazione sono conformi a quanto previsto dalla vigente normativa di settore
- ✓ gli elementi da installare sono stati realizzati e saranno collocati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada); in particolare, non avranno caratteristiche che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale o che possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, né che possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione
- ✓ gli elementi installati non creeranno problemi né ostacoli alla pubblica viabilità e si garantisce il libero e sicuro transito ai veicoli, autocarri e pedoni
- ✓ gli elementi saranno installati in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici, in condizioni di massima sicurezza
- ✓ non saranno effettuati ancoraggi a pali o lampioni della pubblica illuminazione, o alle strutture di sostegno di cavi dell'energia elettrica o di telecomunicazioni, o alle piante o a qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse, senza che sia stata preventivamente ed espressamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario
- ✓ in caso di ancoraggio diretto sulla facciata di edifici privati questo sarà effettuato con l'assenso scritto del soggetto proprietario e si provvederà al ripristino a perfetta regola d'arte della facciata stessa, in modo tale che non ne sia deturpato l'aspetto estetico
- ✓ ogni operazione di installazione, manutenzione e smontaggio degli impianti sarà effettuata da personale in possesso di appositi requisiti professionali

**IL SOTTOSCRITTO
DICHIARA INOLTRE**

(Compilare gli spazi e barrare le caselle che interessano. Si ricorda che il modulo deve essere compilato in ogni sua parte)

- ✓ di essere impresa abilitata all'esercizio dell'attività di installazione di impianti elettrici, come da articolo 3 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, e come tale iscritta presso la C.C.I.A.A. di con numero di iscrizione n. R.E.A. data iscrizione
- ✓ che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi non sussistono le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*" (in caso di società, associazioni o altri organismi associativi tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85¹ del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sull'apposito "Allegato 1")
- ✓ ☐ di **non** aver riportato / ☐ di **aver** riportato **ottenendo la riabilitazione**
condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo
(articolo 11 del T.u.l.p.s.)
- ✓ ☐ di **non** aver riportato / ☐ di **aver** riportato **ottenendo la riabilitazione**
oppure
☐ di **aver** riportato **senza avere ottenuto la riabilitazione**
condanne per: delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico,
delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità
(articolo 11 del T.u.l.p.s.)
- ✓ di non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (articolo 11 del T.u.l.p.s.);

Il sottoscritto dichiara di aver letto la seguente:

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Vinovo, Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Marconi, n° 1 -10048 - Vinovo (TO). PEC: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it . Telefono: 011 9620411. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità indicate al n. 2 dell'informativa completa, disponibile sul sito www.comune.vinovo.to.it Per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it . Informativa completa disponibile al collegamento <https://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese>

¹ Riportato in "Appendice normativa"

ALLEGA:

- ✓ copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del sottoscritto dichiarante (per i cittadini extracomunitari allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità)
- ✓ planimetria in scala adeguata o dettagliata elencazione riportante i luoghi delle installazioni e i punti di ancoraggio e allacciamento
- ✓ dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati, attestante la realizzazione secondo la regola d'arte, redatta secondo le modalità prescritte all'articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e sulla base del modello di cui all'Allegato I del medesimo decreto
- ✓ breve relazione tecnica descrittiva degli elementi installati e/o disegno schematico delle decorazioni
- ✓ copia fotostatica della polizza assicurativa a copertura di danni eventualmente causati a terzi
- ☐ nulla osta da parte dei proprietari dei fabbricati e/o altre strutture interessati dalle installazioni
- ☐ in caso di società, associazioni o altri organismi associativi: "Allegato 1 – Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011", con allegate le copie del documento d'identità, in corso di validità, di ognuno dei soggetti che ha reso autocertificazione su tale allegato (per i cittadini extracomunitari allegare fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità)
- ☐
- ☐
- ☐

Data |__|__|_|-|__|__|_|-|__|__|_|_|_|

Il Dichiarante

(firma leggibile)

La presente comunicazione è validamente resa soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità oppure se firmata direttamente in presenza del dipendente addetto, esibendo il proprio documento d'identità.

APPENDICE NORMATIVA

R.D. 6 maggio 1940 n. 635

“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”

Articolo 110

L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. ⁽¹⁾

[La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza. ⁽²⁾]

Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

(1) Comma così sostituito dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

(2) Comma abrogato dall' art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”

Articolo 85

**“Soggetti sottoposti alla verifica antimafia”
versione in vigore dal 19 novembre 2017 ⁽⁴⁾**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati; ⁽⁵⁾
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; ⁽¹⁾
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ⁽²⁾
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. ⁽²⁾
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. ⁽²⁾
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. ⁽³⁾

(1) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(2) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

(3) Comma modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 121.

(4) Articolo come da ultimo modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 17 ottobre 2017 n. 161, pubblicata in G.U. il 4 novembre 2017.

(5) Lettera così sostituita dall' art. 27, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

APPENDICE INFORMATIVA

Installazione di luminarie temporanee civili o religiose

Gli addobbi luminosi, più comunemente definiti luminarie, sono installazioni elettriche a carattere esclusivamente temporaneo, realizzate generalmente da un insieme di **catene luminose** alimentate da un impianto elettrico e installate in ambienti pubblici e/o privati, all'aperto (strade, piazze, parchi, monumenti, giardini, balconi, facciate...) o all'interno (centri commerciali, negozi, uffici...).

Gli addobbi luminosi sono a tutti gli effetti considerati **componenti elettrici** e quindi dal punto di vista normativo sono equiparati agli apparecchi di illuminazione, per questo motivo devono essere realizzati in conformità alle norme tecniche specificatamente previste: essi costituiscono "impianti provvisori di illuminazione".

Il regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., all'articolo 110 (come modificato dall'articolo 4, comma 1 lettera *a*) del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222), sottopone a **comunicazione** l'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o qualsiasi altra contingenza; **tale comunicazione deve essere corredata dalla certificazione di conformità degli impianti, redatta sull'apposito modello previsto dall'Allegato I del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i.**

Scopo della normativa è salvaguardare l'incolumità pubblica e quindi evitare che la scarsa professionalità ovvero l'assenza di capacità tecnica da parte di chi effettua la predisposizione e il montaggio degli impianti possano essere motivo di infortuni o comunque di situazioni di pericolo per la popolazione. **Il soggetto che installa gli impianti deve essere abilitato e tale abilitazione deve risultare dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.**

La comunicazione da presentare per l'installazione di luminarie temporanee deve quindi, oltre che contenere le esatte indicazioni sull'ubicazione e la durata delle installazioni, fornire precise informazioni e certificazioni che consentano di verificare la capacità tecnica dell'installatore e la sicurezza degli impianti e del materiale utilizzato per gli stessi.

Il modello, specificatamente predisposto, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Vinovo (www.comune.vinovo.to.it) alla sezione "Modulistica" (sottosezione "Vivere il tempo libero e la cultura").

S.B.